



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 29 giugno 2009 (01.07)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0259 (COD)**

**11191/09
ADD 1 REV 1**

**CODEC 878
JUSTCIV 155**

ADDENDUM ALL'ELENCO DEI PUNTI "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio
al: COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI/CONSIGLIO

n. prop. Com: 5147/09 JUSTCIV 5

Oggetto : Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi riguardanti aspetti settoriali e aventi ad oggetto la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali **[prima lettura]**
– Adozione dell'atto legislativo (AL + D)
Dichiarazioni*

Dichiarazione del Consiglio sugli articoli 6 e 9

"Qualora la Commissione non intenda autorizzare l'avvio di negoziati formali sull'accordo previsto a norma dell'articolo 6 o non intenda autorizzare la conclusione dell'accordo negoziato a norma dell'articolo 9, lo Stato membro interessato può in qualsiasi momento, se lo desidera, sottoporre la questione al Consiglio, in vista di un dibattito in seno a tale organo."

* Tali dichiarazioni riguardano anche il regolamento parallelo del Consiglio che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi tra Stati membri e paesi terzi riguardanti la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari, e la legge applicabile in materia di obbligazioni alimentari (doc. 9987/09) che verrà adottato nella stessa riunione.

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sull'articolo 13

"Il Consiglio invita la Commissione a considerare attentamente, nel preparare la sua relazione a norma dell'articolo 13, se alla luce dell'esperienza maturata nell'applicazione del regolamento, quest'ultimo debba essere sostituito alla sua scadenza da uno nuovo che comprenda gli stessi aspetti o ne includa anche di nuovi contemplati da altri strumenti comunitari. Nel contesto della relazione sull'attuazione del regolamento sulla legge applicabile, la Commissione dovrebbe esaminare in particolare se un eventuale nuovo regolamento debba includere il riconoscimento e l'esecuzione a norma del regolamento (CE) n. 44/2001."

"La Commissione prende atto di tale invito e lo esaminerà con attenzione nella sua relazione sull'applicazione del regolamento, ferme restando le sue competenze."

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione ricorda che le disposizioni del trattato CE non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse anteriormente alla data di adesione, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall'altra, conformemente al primo comma dell'articolo 307. Ciò si applica anche agli accordi di assistenza giudiziaria di ampia portata.

Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili col trattato CE, gli Stati membri ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate, conformemente al secondo comma dell'articolo 307 del trattato. La Commissione è del parere che gli Stati membri aderenti debbano rinegoziare tali convenzioni al fine di eliminare qualsiasi incompatibilità con l'acquis comunitario, anche su aspetti quali la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione in materia civile e commerciale. La Commissione offre tutta la sua collaborazione per raggiungere un risultato soddisfacente riguardo a tali specifiche convenzioni. La Commissione ritiene che il risultato di tali rinegoziazioni debba essere riesaminato otto anni dopo l'adozione dei regolamenti."
